



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 34

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

413^a seduta: giovedì 27 ottobre 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
BARETTA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>	3, 4
BERTUZZI (PD)	5
* BOTTICI (M5S)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03162, presentata dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, in merito al quesito posto si rappresenta che, a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato, è in corso l'istruttoria per l'allineamento degli schemi dei decreti attuativi, che verranno emanati nella forma di un decreto ministeriale e di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle osservazioni dell'Organo consultivo, al quale saranno tempestivamente restituiti.

L'intervenuta emanazione del decreto-legge del 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale è stata prevista la possibilità di un accesso diretto al fondo di solidarietà per i rimborsi forfettari, al ricorrere di determinati requisiti, in alternativa alle previste procedure arbitrali, ha generato una serie di aspetti di carattere tecnico-giuridico che hanno richiesto la necessità di affrontare varie fattispecie concrete, per una loro compiuta e complessiva regolazione.

Come noto, la *ratio* di detto provvedimento, che il Governo ha voluto emanare soprattutto nell'ottica di riattivare il circuito virtuoso della fiducia dei risparmiatori in un momento particolarmente delicato di tutto il panorama economico finanziario e in particolare del settore bancario, si è incentrata, da una parte, sullo snellimento delle procedure esecutive concorsuali, per velocizzare il recupero dei crediti e renderli meno onerosi per il debitore, ma dall'altra, soprattutto, sull'ampia e diretta possibilità di rimborso per le perdite subite dai risparmiatori.

L'obiettivo primario che il Governo si è prefissato e che, per primo, intende raggiungere nel più breve tempo possibile, con il complesso degli interventi normativi emanati e di prossima emanazione, è che si abbiano concrete ripercussioni positive sull'economia reale, sia perché le banche, che rientrano più facilmente dei loro crediti, dispongano di spazi maggiori in bilancio per erogare prestiti alle famiglie ed alle imprese, sia, soprat-

tutto, perché queste ultime potranno ritrovare la progettualità necessaria per collaborare fattivamente alla ripresa del Paese.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, comprendo che vi siano delle difficoltà, ma sono le stesse che noi avevamo sollevato. Tra le domande che avevo posto, chiedevo anche se il Governo fosse consapevole di ciò che sta facendo: sta arrecando un danno ulteriore a queste famiglie, a questi risparmiatori, che si sono visti appellare come speculatori e solo successivamente il Governo si è accorto che aveva sbagliato le parole. Ma, ancora oggi, vi è un problema enorme: chi vuole accedere all'arbitrato si trova, poi, in prossimità della scadenza dell'altro rimborso forfetario e non sa cosa poter scegliere.

Noi avevamo chiesto che i risparmiatori fossero tutelati in questo, ossia che avessero la possibilità di scelta; invece viene loro negata per l'ennesima volta. Non mi sembra che l'arbitrato o il rimborso forfetario dovessero servire alle banche per liberare spazi per concedere prestiti alle famiglie, perché non era quello l'intento. Con queste parole lei ribadisce, per l'ennesima volta, che molti interventi del Governo vengono fatti a favore delle banche, ma non a tutela dei risparmiatori. Ritengo, quindi, di essere completamente insoddisfatta della risposta e mi aspetto che l'emanazione dei decreti avvenga al più presto, ma davvero, tra due giorni. È un anno che queste famiglie vengono sbalottate da una parte all'altra e questo perché dobbiamo continuare a nascondere alcune cose. Non è possibile. Abbiamo chiesto la Commissione d'inchiesta e non viene istituita, abbiamo chiesto più trasparenza, abbiamo chiesto che vengano tutelati i risparmiatori, li abbiamo fatti ascoltare in tutti i luoghi e oggi, che siamo a fine ottobre 2016, ancora non vi è nulla. Basta. Il popolo italiano merita rispetto e non delle prese in giro.

PRESIDENTE. Avverto che, d'intesa con il presentatore e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 3-03238 è rinviato.

Segue lo svolgimento dell'interrogazione 3-03241, presentata dalla senatrice Bertuzzi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, in merito all'interrogazione della senatrice Bertuzzi preme sottolineare che la definizione dello schema di regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà, in attuazione dell'articolo 1, comma 857, lettera *d*), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha reso necessario affrontare delicati profili di natura tecnica, che vanno dall'individuazione del contenuto minimo dei ricorsi agli atti e ai documenti che i risparmiatori dovranno produrre per accedere all'arbitrato che, insieme a una delineazione della platea dei destinatari ed altri specifici elementi, hanno richiesto dettagliati approfondimenti ed analisi.

Ciò premesso, si comunica che l'*iter* di adozione dei provvedimenti attuativi è in una fase avanzata. Al momento, a seguito del parere interlo-

cutorio espresso dal Consiglio di Stato, sono in corso di riesame gli schemi dei decreti attuativi, proprio per dare attuazione alle osservazioni dell'organo consultivo. I provvedimenti in questione verranno adottati nella forma di un decreto ministeriale e di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si fa, inoltre, presente che il Governo al momento sta compiendo un'approfondita riflessione finalizzata a risolvere le problematiche segnalate nell'interrogazione parlamentare, come quella relativa ai casi di donazioni parentali, che si aggiunge a quello degli acquisti sul mercato secondario, fattispecie nelle quali non c'è stato acquisto dei titoli dalla banca in liquidazione, per cui tali acquisti sono esclusi dall'indennizzo diretto, ove fosse configurabile la responsabilità delle banche in liquidazione nell'attività di intermediazione.

Anche per quanto riguarda la richiesta degli interroganti relativa alla proroga dei termini di presentazione delle istanze di indennizzo diretto, il Governo si riserva di valutare la necessità di una sua ulteriore estensione.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta, di cui mi dichiaro soddisfatta. Lei sa quanto il tempo sia importante rispetto a procedure che hanno sicuramente un risvolto tecnico inedito e complesso; ma ci sono provvedimenti che, in questa fase, potrebbero diventare veicolo per rendere esplicita la volontà di concedere un'ulteriore proroga. Credo che, tra le riflessioni, occorra fare un ragionamento separato tra coloro che hanno ricevuto le obbligazioni come atto tra vivi, ma parenti, e gli acquisti sul mercato secondario. Credo che siano due fattispecie che dobbiamo avere la capacità di separare. Resto fiduciosa in una veloce risoluzione interpretativa.

PRESIDENTE. Mi trovo in totale sintonia con la senatrice Bertuzzi e immagino che anche il sottosegretario Baretta, avendo seguito – io ero relatore e lui rappresentante del Governo – questa partita, si adopererà per cercare di porre rimedio a questa situazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BOTTICI, PETROCELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, DONNO, SANTANGELO, PUGLIA, GIARRUSSO, MORONESE, MANGILI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

Premesso che:

il comma 855, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) ha istituito «il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche SpA, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara SpA e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti SpA»;

il comma 857 della legge ha previsto che: «Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà; b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858»;

l'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha esteso il termine per l'emissione dei decreti previsti dal menzionato comma 857, portandolo a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016;

considerato che ad oggi sono decorsi oltre 270 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016 senza che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano ancora stati emanati rendendo, de facto, impossibile agli investitori danneggiati il ricorso alla procedura arbitrale, prevista dall'articolo 1, commi 857-860 della legge di stabilità per il 2016, necessaria per accedere al rimborso delle perdite sostenute,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia ancora proceduto all'emissione dei decreti;

se sia consapevole del fatto che il ritardo nell'emissione dei suddetti decreti abbia creato un danno agli investitori, che non sono stati messi nelle condizioni di ricorrere alla procedura arbitrale per il ristoro delle perdite subite;

quando riterrà opportuno procedere all'emissione dei decreti previsti dal comma 857 della legge di stabilità per il 2016.

(3-03162)

BERTUZZI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

Premesso che:

l'interrogante ha presentato in data 28 aprile 2015 un'interrogazione (4-03869), un'altra interrogazione in data 7 aprile 2016 (3-02755), e il 23 giugno 2016 un'interrogazione a risposta in Commissione (3-02955), alle quali non ha ricevuto risposta;

nelle interrogazioni, a seguito di una dettagliata descrizione relativa alla storia e alla situazione della Cassa di risparmio di Ferrara SpA, si chiedeva al Ministro in indirizzo, tra l'altro, quali iniziative intendesse intraprendere a tutela dei piccoli risparmiatori;

considerato che:

lo scorso mese di luglio 2016, a circa 8 mesi di distanza dalla risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti, che risale al 22 novembre 2015, è partita la procedura per il rimborso forfettario di più di 10.000 obbligazionisti, i quali si sono visti azzerare i bond subordinati per assorbire parte delle perdite registrate dalle 4 banche;

la notizia è stata comunicata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), che, su incarico del Governo, gestisce il Fondo di solidarietà istituito proprio per alleviare le perdite degli investitori, tanti dei quali erano risparmiatori inconsapevoli di ciò cui andavano incontro;

tale procedura è stata avviata dopo l'entrata in vigore della legge n. 119 del 2016, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 59 del 2016, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

il decreto-legge ha, infatti, stabilito i dettagli per ricevere il rimborso forfettario, un'alternativa agli arbitrati percorribile da parte degli obbligazionisti;

gli investitori ai quali sono stati azzerati i bond subordinati potranno ricevere l'80 per cento del corrispettivo speso per acquistare i titoli delle 4 banche in risoluzione solo se rientrano in una serie di parametri;

i criteri sono i seguenti: acquisto entro il 12 giugno 2014 e possesso dei titoli al momento della risoluzione delle 4 banche; patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100.000 euro; reddito Irpef nell'anno 2014 inferiore ai 35.000 euro;

i risparmiatori che decideranno di utilizzare questa via avranno tempo fino al 3 gennaio 2017 per avanzare la richiesta e il fondo avrà 60 giorni per esaminarla e procedere alla liquidazione dell'indennizzo;

il Fitd, alimentato dai contributi obbligatori delle banche, dovrà far fronte con le risorse finora accumulate;

tenuto conto che:

a quanto risulta all'interrogante, Federconsumatori, Adiconsum, Lega consumatori e Adoc segnalano che il Fondo interbancario di tutela dei depositi commetterebbe inesattezze nell'interpretazione della norma o, comunque, rileverebbe difficoltà ad interpretarla;

infatti, da una parte, l'estremo rigore della norma lascia in una condizione di totale incertezza i risparmiatori che non rientrano nei requisiti per l'indennizzo forfettario;

dall'altra, si registrerebbero diverse problematiche attinenti a casi particolari, molti dei quali irrisolvibili; è il caso, ad esempio, di una sola persona che fa l'acquisto e trasferisce, prima del decesso, i titoli ad un altro (il coniuge, il figlio, eccetera): a quest'ultimo non spetta nulla, dal momento che non aveva rapporti negoziali con la banca al momento dell'acquisto;

a quanto risulta all'interrogante, il Fondo indirizzerebbe questi casi all'arbitrato, del quale non si conoscono le procedure, dal momento che si aspettano ancora i decreti di attuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza nella definizione delle procedure necessarie a ricevere il rimborso forfettario, nonché nell'applicazione della norma di cui al decreto-legge n. 59 del 2016;

se intenda procedere all'emanazione dei decreti attuativi volti a stabilire le procedure di arbitrato;

se intenda attivarsi al fine di prorogare i termini per la presentazione delle domande per ricevere il rimborso forfettario al 3 luglio 2017, considerando che 3 mesi dei 6 previsti dal 3 luglio 2016 per presentare la domanda si sono persi per approfondimenti relativi all'interpretazione della normativa.

(3-03241)